



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (DI MAIO)
di concerto con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)
con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)
con il Ministro della difesa (GUERINI)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)
con il Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (BELLANOVA)
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE MICHELI)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CATALFO)
con il Ministro dell'istruzione (AZZOLINA)
con il Ministro dell'università e della ricerca (MANFREDI)
con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (FRANCESCHINI)
con il Ministro della salute (SPERANZA)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (BOCCIA)
e con il Ministro per gli affari europei (AMENDOLA)**

(V. Stampato Camera n. 2786)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2021

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 2021*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime,
fatto ad Atene il 9 giugno 2020**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ELLENICA
SULLA DELIMITAZIONE DELLE RISPETTIVE ZONE MARITTIME

La Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica (di seguito denominate le "Parti" o i "Paesi")

DESIDERANDO rafforzare i legami di buona vicinanza e cooperazione tra i due Paesi;

CONSAPEVOLI della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali i due Paesi hanno titolo a esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale;

TENENDO CONTO delle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1982), di cui entrambi gli Stati sono parte;

RIAFFERMANDO le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, firmato il 24 maggio 1977 ed entrato in vigore il 12 novembre 1980;

RAMMENTANDO che il citato Accordo stabilisce un confine per la delimitazione delle piattaforme continentali tra i due Paesi;

DESIDERANDO applicare il citato confine della piattaforma continentale alla delimitazione di altre zone marittime a cui i due Paesi hanno diritto in base al diritto internazionale;

HANNO CONCORDATO quanto segue:

Articolo 1

1. La linea di confine delle zone marittime su cui i due Paesi hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione ai sensi del diritto internazionale coincidono con il confine della piattaforma continentale stabilito in base all'Accordo del 1977 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali.

2. Le coordinate della menzionata linea di confine, espresse nel sistema cartografico WGS-84, sono le seguenti:

A/A	LAI (WGS 84)	LON (WGS 84)
1	39°57' 38,46" N	18°57' 27,29" E
2	39°52' 20,45" N	18°56' 03,29" E
3	39°48' 56,44" N	18°54' 51,29" E
4	39°17' 14,40" N	18°55' 33,31" E
5	39°01' 56,39" N	18°53' 57,32" E
6	38°29' 56,34" N	18°43' 51,32" E
7	37°51' 56,29" N	18°28' 33,33" E
8	37°21' 14,26" N	18°16' 57,33" E
9	36°59' 26,23" N	18°19' 03,34" E
10	36°54' 20,23" N	18°19' 09,35" E
11	36°44' 56,22" N	18°18' 33,35" E
12	36°26' 26,20" N	18°17' 57,36" E
13	36°24' 02,19" N	18°17' 39,36" E
14	36°10' 56,18" N	18°15' 39,37" E
15	36°08' 56,18" N	18°15' 39,37" E
16	35°34' 08,15" N	18°20' 39,39" E

3. Per il momento, la delimitazione non è intesa, a Nord, al di là del punto 1 e, a Sud, al di là del punto 16. Tale delimitazione sarà prolungata in entrambe le direzioni sino ai punti di congiunzione delle zone marittime dei rispettivi Stati confinanti, una volta che saranno conclusi i relativi accordi.

Articolo 2

Qualora una Parte abbia assunto l'iniziativa di proclamare una zona marittima estendendola fino alla linea di confine di cui all'art. 1 del presente Accordo, dovrà informare l'altra Parte nel più breve tempo possibile.

Articolo 3

Il presente Accordo non pregiudica:

- a. le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione Europea in materia;
- b. le disposizioni dell'art. 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1982) in materia di diritti, liberà e doveri degli altri Stati nella zona economica esclusiva di una delle Parti, come previsto dall'articolo citato.

Articolo 4

1. Le Parti si impegnano a risolvere, attraverso canali diplomatici, qualsiasi controversia che possa insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.


2. Se tale controversia non si risolve entro quattro mesi dalla data in cui una delle Parti abbia notificato all'altra la sua intenzione di iniziare la procedura prevista nel comma precedente, dovrà essere deferita, su richiesta di entrambe le Parti, alla Corte Internazionale di Giustizia o a ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.

Articolo 5

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.


Fatto a *Athene* il *9 giugno 2020*, in due originali, ciascuno in lingua italiana, greca, e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana



Luigi Di Maio
Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale

Per la Repubblica Ellenica



Nikolaos - Georgios S. Dendias
Ministro degli Affari Esteri

**AGREEMENT
BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE HELLENIC REPUBLIC
ON THE DELIMITATION
OF THEIR RESPECTIVE MARITIME ZONES**

The Italian Republic and the Hellenic Republic (hereinafter the "Parties" or the "countries");

DESIRING to strengthen the ties of good-neighbourliness and cooperation between the two countries;

AWARE of the need to delimit precisely the maritime zones over which the two countries are entitled to exercise, respectively, their sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law;

TAKING INTO ACCOUNT the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), to which the two countries are parties;

REAFFIRMING the Agreement between the Italian Republic and the Hellenic Republic on the delimitation of their respective continental shelves, signed on the 24th of May 1977 and entered into force on 12th of November 1980;

RECALLING that the above Agreement establishes a boundary for the delimitation of the continental shelves between the two countries;

WISHING to apply the above continental shelf boundary for the delimitation of other maritime zones to which the two countries are entitled under international law;

HAVE AGREED upon the following:

Article 1

1. The boundary line of the maritime zones to which the two countries are entitled to exercise, respectively, their sovereign rights or jurisdiction under international law shall be the continental shelf boundary established under the 1977 Agreement between the Italian Republic and the Hellenic Republic on the delimitation of their respective continental shelves.

2. The coordinates of the above boundary line expressed in the WGS-84 datum are as follows:

A/A	LAI (WGS 84)	LON (WGS 84)
1	39°57' 38,46" N	18°57' 27,29" E
2	39°52' 20,45" N	18°56' 03,29" E
3	39°48' 56,44" N	18°54' 51,29" E
4	39°17' 14,40" N	18°55' 33,31" E
5	39°01' 56,39" N	18°53' 57,32" E
6	38°29' 56,34" N	18°43' 51,32" E
7	37°51' 56,29" N	18°28' 33,33" E
8	37°21' 14,26" N	18°16' 57,33" E
9	36°59' 26,23" N	18°19' 03,34" E
10	36°54' 20,23" N	18°19' 09,35" E
11	36°44' 56,22" N	18°18' 33,35" E
12	36°26' 26,20" N	18°17' 57,36" E
13	36°24' 02,19" N	18°17' 39,36" E
14	36°10' 56,18" N	18°15' 39,37" E
15	36°08' 56,18" N	18°15' 39,37" E
16	35°34' 08,15" N	18°20' 39,39" E

3. The delimitation, for the moment, shall not be intended to go beyond the point 1, to the North, and beyond the point 16, to the South. This delimitation shall be extended in either direction up to the junction points of the maritime zones of the respective neighboring States, once the relevant agreements will be concluded.

Article 2

Once a Party has taken the initiative to proclaim a maritime zone extending up to the boundary line of article 1 of this Agreement, it shall inform the other Party as early as possible.

Article 3

This Agreement is without prejudice to:

- a. fishing activities carried out in conformity with applicable EU rules and regulations;
- b. the provisions of article 58 of the United Nations Convention on the Law of the Sea regarding the rights, freedoms and duties of other States in the exclusive economic zone of the Parties as provided for in the above article.

Article 4

1. The Parties shall endeavour to settle, through diplomatic means, any dispute which may arise concerning the interpretation or application of this Agreement.

2. If such a dispute is not settled within four months from the date on which one of the Parties gave notice of its intention to initiate the procedure provided for in the preceding paragraph, it shall be referred, at the request of either Party, to the International Court of Justice or to any other international body chosen by mutual consent.

Article 5

1. This Agreement shall be subject to ratification.
2. This Agreement shall enter into force on the date of exchange of the instruments of ratification.


DONE at *Athens*....., on *9 June 2020*....., in two originals, each in the Italian, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Agreement, the text in English shall prevail.

For the Italian Republic



Luigi Di Maio
Minister of Foreign Affairs
and International Cooperation

For the Hellenic Republic



Nikolaos - Georgios S. Dendias
Minister of Foreign Affairs